Legge del 11 agosto 1939 n. 1249 -

Conversione in legge, con modificazioni, del R. Decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, riguardante l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 1939

Articolo 1 - Conversione in legge del r.d.l. 652/1939.

In vigore dal 19 settembre 1939

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, riguardante l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, con le seguenti modificazioni:
All'art. 7, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente comma: "Con disposizione del regolamento previsto dall'art. 32 del presente decreto, saranno stabilite le esenzioni dall'obbligo di cui al comma precedente per le unita' immobiliari di minor reddito, da determinarsi secondo la categoria, la classe e la ubicazione degli immobili".
All'art. 8, il secondo e terzo comma, sono sostituiti dal seguente comma: "Per ciascuna categoria e classe e' determinata la relativa tariffa, la quale esprime in moneta legale la rendita catastale con riferimento agli elementi di valutazione che saranno definiti dal regolamento".
All'art. 9, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente comma: "La detrazione delle spese e perdite eventuali viene stabilita con una percentuale per ogni classe di ciascuna categoria".
All'art. 9, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Per la prima formazione del catasto le unita' immobiliari saranno rilevate, per quanto riguarda la loro consistenza, con riferimento al 1 gennaio 1939-XVII".
All'art. 23, comma secondo, le parole "da elementi e circostanze di fatto", sono sostituite dalle seguenti: "da comprovate circostanze di fatto".
All'art. 28, e' aggiunto il seguente comma:
"Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta".
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.